

STATUTO DELLA
“FONDAZIONE OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA ETS”

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

E' istituita una Fondazione del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni denominata "**Fondazione Opera Pia Divina Provvidenza ETS**" di seguito denominata "Fondazione".

La Fondazione ebbe a costituirsi in origine con atto del 1° marzo 1921 per volontà del Reverendo Don Pietro Cerutti, Arciprete di Borgomasino ed eretta in Ente Morale con R.D. 23 febbraio 1922.

Mons. Luigi Barbero, Vescovo di Vigevano, nel periodo in cui fu Arciprete e Vicario foraneo di Borgomasino (1934 - 1952), avendo percepito la necessità di sviluppare e potenziare l'attività assistenziale e di cura delle persone bisognose, procedette all'ampliamento dell'edificio nel quale la Fondazione svolge la propria attività, che, per alcuni anni, nell'immediato dopoguerra, operò anche come vero e proprio ospedale.

La Fondazione ha ottenuto dalla Regione Piemonte il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con D.G.R. n. 82 - 34560 in data 9 maggio 1994.

La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede in Borgomasino (TO).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

La Fondazione utilizza l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nonché indica, negli stessi, gli estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - ATTIVITA'

La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017.

In particolare la Fondazione ha come finalità il ricovero di persone bisognose affette da vecchiaia, malattie legate alla vecchiaia e/o incapaci di sostenersi che siano residenti prioritariamente – o comunque dimoranti – ed anche se non stabilmente – nell'ambito del territorio della Regione

Piemonte.

La Fondazione si riconosce inoltre nei valori e nella cultura della assistenza socio sanitaria e della morale cristiana.

La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali pertanto:

- a) intraprende iniziative volte a promuovere il sollievo a persone anziane, malate o bisognose, provvedendo al loro ricovero e/o al loro sostentamento, se necessario fornendo anche servizi di supporto sanitario con impiego di soggetti terzi, professionalmente idonei;
- b) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;
- c) può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali e culturali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione;
- d) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione secondo le modalità meglio infra indicate;
- e) svolge ogni attività complementare o connessa a quella istituzionale, anche a favore di terzi (Enti, soggetti istituzionali) purchè non aventi carattere imprenditoriale.

La Fondazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che esse assumano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate.

L'individuazione di tali attività è rimessa ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate a qualunque titolo comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, le ipotesi previste dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è composto da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione.

A) FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione è costituito dal patrimonio immobiliare della Fondazione composto dai seguenti beni:

- a) complesso edilizio destinato a casa di riposo con area pertinenziale sito in Borgomasino (TO), via Borgo d'Ale n. 3, censito al Catasto Fabbricati al foglio 29 n. 576 subalterni 3, 4 e 5 e foglio 29 n. 692 subalterno 3;
- b) appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni come segue: foglio 2 mappale 53, foglio 3 mappale 87, foglio 10 mappale 241, foglio 19 mappale 71, foglio 20 mappali 133 e 137, foglio 33 mappali 27 e 72, foglio 44 mappale 14, foglio 48 mappale 47 e foglio 53 mappali 43 e 53.

Il complesso edilizio di cui alla lettera a) costituisce patrimonio

indisponibile della Fondazione mentre i terreni di cui alla lettera b) possono essere impiegati quale risorsa finanziaria per il perseguimento degli scopi dell'Ente.

Il Fondo di dotazione può essere incrementato per mezzo di apporti, oblazioni, lasciti, donazioni, legati, erogazioni e conferimenti di denaro, beni mobili e immobili, e di qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica che il conferente destini con apposito vincolo di imputazione a tale fondo per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Il Fondo di dotazione può essere incrementato da qualunque altro soggetto persona fisica o giuridica, pubblica o privata nelle modalità sopra indicate.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare ad incremento del Fondo di dotazione eventuali avanzi di gestione emergenti da bilancio consuntivo annuale debitamente approvato allo specifico fine di trarne ulteriori rendite da impiegare per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale indicate dal presente Statuto.

B) FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'impiego del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione e dall'impiego dei beni costituenti il Fondo di Dotazione;
- dai ricavi derivanti dalle attività principali ed istituzionali poste in essere dall'Ente nonché da quelle secondarie;
- dalle donazioni, elargizioni, lasciti testamentari ed ogni altra erogazione a beneficio della Fondazione non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- da rette, tariffe, corrispettivi e contribuzioni versate dai fruitori dei servizi, prestazioni ed attività erogati dalla Fondazione;
- dai proventi versati da Enti e/o persone fisiche a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività di ogni genere effettuate dalla Fondazione;
- dai contributi erogati a favore dell'Ente da parte di persone fisiche o giuridiche o altri enti, privati o pubblici, compresi lo Stato, e gli Enti Territoriali e l'Unione Europea;
- dalle elargizioni o conferimenti apportati da parte di qualunque terzo e non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dai ricavi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
- da ogni altro bene di qualunque natura e per qualsiasi causa pervenuto alla Fondazione e non destinato ad incrementare il Fondo di dotazione.

ART. 4 – ACCESSO AI SERVIZI – RETTE - TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla Fondazione stessa, mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico. La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni o delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa, una retta, tariffa o contribuzione.

Per gli utenti dei servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie, le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate, la Fondazione può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni o esenzioni della retta e/o

tariffa o contribuzione, in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

La Fondazione può organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico.

ART. 6 - VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in un apposito registro, tenuto dal Consiglio di Amministrazione, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il partecipante che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo le modalità previste dal D.lgs. 117/2017.

ART. 7 - LAVORATORI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dalla legge.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 117/2017. Si applicano altresì i parametri retributivi previsti dalla norma medesima.

La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi dell'Ente:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente ed il Vice Presidente
- L'Organo di controllo
- L'Organo di Revisione Legale dei Conti, ove nominato o previsto dalla legge.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri nominati come segue:

= Il Parroco pro-tempore del Comune di Borgomasino che, di diritto, è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione;

= un membro designato dal Parroco pro-tempore del Comune di Borgomasino;

= un membro designato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Borgomasino;

= due membri designati entrambi dal Presidente dell' "Associazione Amici dell'Opera Pia Divina Provvidenza ODV".

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi finanziari e cessano alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore cessato è sostituito con designazione proveniente dal soggetto che aveva designato l'amministratore cessato; il nuovo amministratore scade assieme a quelli già in carica.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, immediatamente dopo la sua costituzione, per nominare il Vice Presidente e, ove occorra, l'organo di controllo e di revisione legale dei conti.

La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso per le spese occasionate dallo svolgimento della carica e comprovate da idonea documentazione, o per specifici servizi resi nella misura approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni membro laico del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- comprovate esperienze manageriali o dirigenziali maturate per almeno 5 (cinque) anni;
- titoli specifici in ambito socio-sanitario o assistenziale maturate per almeno 5 (cinque) anni, accompagnati da almeno il diploma di scuola superiore;
- iscrizione in uno dei rispettivi Ordini Professionali da almeno 2 (due) anni.

Il Parroco pro tempore della Parrocchia di Borgomasino ha il diritto di rinunciare alla carica di Presidente. In tal caso il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Parroco pro tempore di Borgomasino, nella persona di altro Componente del Consiglio stesso.

Verificandosi questa ipotesi, il Parroco pro tempore di Borgomasino rimane

semplice consigliere di amministrazione.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di impedimento del primo, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, spedita all'indirizzo comunicato dai Consiglieri e depositato presso la Fondazione almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

L'organo di controllo ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

La convocazione indica l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate anche in video-audio conferenza con modalità tali da consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione del consigliere che partecipa e vota, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, il tutto nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante da trascriversi nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento; ove anche quest'ultimo sia impossibilitato, il Consiglio è presieduto dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, se regolarmente convocato, con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di mancata convocazione le riunioni del Consiglio sono validamente costituite se ad esse presenziano tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo e nessuno si oppone agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia, le modifiche del presente statuto, la richiesta di estinzione della Fondazione, la nomina del liquidatore, la devoluzione del patrimonio e la definizione della sede della liquidazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque.

Le deliberazioni concernenti la dismissione di beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, ivi compresi gli immobili non facenti parte del patrimonio indisponibile, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART 10. - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte dei poteri di ordinaria amministrazione a suoi componenti. I consiglieri delegati, nell'ambito delle competenze delegate, hanno la rappresentanza della Fondazione.

In particolare è compito del Consiglio di Amministrazione:

- = predisporre il programma annuale delle attività della Fondazione;
- = predisporre eventuali regolamenti interni;
- = redigere ed approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo dell'Ente ed il bilancio sociale;
- = deliberare in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti testamentari nonché di ogni altra erogazione determinata a beneficio della Fondazione a qualunque titolo;
- = disporre l'impiego dei beni costituenti il Fondo di Gestione per il miglior raggiungimento dello scopo della Fondazione, nonché l'amministrazione e l'investimento dei beni costituenti il Fondo di Dotazione al fine di ottenere la maggior e più oculata disponibilità di risorse al fine di perseguire gli scopi della Fondazione;
- = stabilire i criteri e le modalità di erogazione, esclusivamente per il perseguimento dello scopo della Fondazione, delle rendite derivanti dall'investimento delle risorse della Fondazione;
- = deliberare modifiche statutarie discostandosi quanto meno possibile dalla volontà del fondatore;
- = deliberare in ordine all'estinzione della Fondazione quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità ovvero il patrimonio è divenuto insufficiente;
- = deliberare la trasformazione, scissione o fusione della Fondazione;
- = deliberare su ogni altro argomento non espressamente attribuito dalla legge o dal presente Statuto ad altro organo.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presidente della Fondazione è di diritto il Parroco di Borgomasino ovvero il membro del Consiglio di Amministrazione nominato, in sua sostituzione, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Parroco medesimo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura che sia data puntuale esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. A lui spetta la firma degli atti di competenza dell'Ente.

Inoltre, il Presidente:

- firma gli atti e compie quanto altro occorra per l'attuazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche che si rendano necessarie;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con gli enti pubblici e privati;
- predispone, insieme agli altri membri del Consiglio, il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo;

- adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno.

Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del Vice Presidente fa fede, nei rapporti con i terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione nomina alla Fondazione un organo di controllo, anche monocratico.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi finanziari con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato.

L'organo di controllo non può essere membro del Consiglio di Amministrazione e ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 2399 cod. civ.

Questi debbono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo cod. civ. e in caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

E' consentito, al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017 che l'Organo di controllo svolga funzione di revisione legale dei conti ed in tal caso tale organo deve essere composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio dell'Ente sia stato redatto in conformità alle linee guida previste ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

ART. 13 – DIRETTORE

Il Direttore, che deve essere in possesso del titolo di cui alla D.G.R. 35-9199 del 14 luglio 2008, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti.

Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi

quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime al Consiglio stesso valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo, e firma i mandati di pagamento. Il Direttore collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Direttore è responsabile delle norme vigenti in materia di sicurezza, privacy e sicurezza alimentare.

Le attribuzioni e le competenze del Direttore possono essere integrate con apposito regolamento.

ART. 14 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo esercizio mentre il bilancio consuntivo raccoglie i risultati dell'attività svolta nell'esercizio precedente.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie eventualmente svolte a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

La Fondazione deposita il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Si applica, ove del caso, quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 15 - LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo ed eventualmente di revisione legale dei conti.

Il libro di cui alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ricorra tale ipotesi, tiene altresì il prescritto libro dei volontari. Tale libro è numerato progressivamente in ogni pagina, bollato e vidimato da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò

autorizzato.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o anticipato scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe od affini a quelle della Fondazione.

L'individuazione degli Enti a beneficio dei quali dovrà avvenire la devoluzione del patrimonio, è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale deliberazione potrà altresì prevedere la nomina di uno o più liquidatori.

L'organo amministrativo è tenuto a richiedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo considerato equivalente dalla legge, il parere di cui sopra. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le norme previste dal D.lgs. 117/2017 ed in mancanza le norme del codice civile e le altre leggi in materia.

Ove per qualsiasi causa si verificasse una situazione di stallo, tale intendendosi una paralisi o una mancanza degli organi dell'Ente tale da non consentire lo svolgimento ordinario delle attività della Fondazione, il Presidente, o in mancanza l'Organo di controllo, potrà fare ricorso all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore affinché eserciti i poteri previsti dall'art. 90 di cui al D.lgs. 117/2017.